



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Revisione della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)

**Sintesi dei risultati della procedura di consultazione
(rapporto sui risultati)**

Berna, 2 marzo 2018

Indice

1	Situazione iniziale	3
2	Oggetto	4
3	Risultati della procedura di consultazione	4
3.1	Sintesi dei risultati (panoramica) e valutazione generale del progetto.....	4
3.2	Pareri e riscontri relativi alle singole disposizioni proposte.....	5
3.2.1	Lotta agli abusi.....	5
3.2.1.1	Sospensione delle prestazioni per le persone che si sottraggono all'esecuzione della pena	5
3.2.1.2	Miglioramento dei processi per la lotta agli abusi	6
3.2.2	Adeguamenti al contesto internazionale.....	7
3.2.2.1	Comunicazione dei dati tra Stati e competenze	7
3.2.2.1.1	Comunicazione dei dati (art. 32 cpv. 3 AP-LPGA, art. 66a cpv. 1 lett. d AP-LAI, art. 89f AP-LPP, art. 25g AP-LFLP)	7
3.2.2.1.2	Scambio elettronico di dati e competenze (art. 75a AP-LPGA, art. 49a e 71 cpv. 4 AP-LAVS, art. 66a cpv. 1 lett. d e 66b cpv. 2 ^{bis} e 2 ^{ter} AP-LAI, art. 89f AP-LPP, art. 25g AP-LFLP)	9
3.2.2.2	Approvazione di convenzioni internazionali di sicurezza sociale senza referendum facoltativo	11
3.2.2.3	Adeguamento della norma di rinvio nella LAFam	12
3.2.3	Perfezionamento del sistema.....	13
3.2.3.1	Introduzione dell'addebito di spese per le procedure davanti ai tribunali cantonali delle assicurazioni sociali	13
3.2.3.2	Adeguamenti delle disposizioni in materia di regresso	14
3.2.3.3	Adeguamento del termine per la richiesta di restituzione previsto all'articolo 35a AP-LPP	15
3.2.3.4	Rimborso delle spese per il gratuito patrocinio	16
3.3	Altri riscontri emersi dalla consultazione.....	16
3.3.1	Adeguamento dei termini «invalidità» e «grande invalidità».....	16
3.3.2	Integrazione dei mezzi ausiliari nella LPGA.....	16
3.3.3	Disposizione sulla qualità di parte degli assicuratori nei procedimenti penali.....	17
3.3.4	Altre richieste di revisione in rapporto con l'esecuzione e la lotta agli abusi assicurativi.....	17
3.3.5	Altri punti.....	18
4	Anhang / Annexe / Allegato	18

Anhang / Annexe / Allegato

Liste der Vernehmlassungsteilnehmenden und Abkürzungen

Liste des participants à la consultation et abréviations

Elenco dei partecipanti alla consultazione e abbreviazioni

1 Situazione iniziale

Il 22 febbraio 2017 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione sulla revisione della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). La procedura si è conclusa il 29 maggio 2017. Sono stati invitati a esprimersi sull'avamprogetto di legge e sul rapporto esplicativo i Cantoni, i partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia, il Tribunale federale e il Tribunale amministrativo federale nonché altre organizzazioni (organizzazioni incaricate dell'esecuzione, associazioni di assicuratori, organizzazioni di aiuto ai disabili), per un totale di 84 destinatari. Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) ha ricevuto nel complesso **82 riscontri** sulle disposizioni previste nell'avamprogetto, in parte dai destinatari invitati (tra cui quattro semplici dichiarazioni di rinuncia a esprimersi) e in parte da partecipanti spontanei. Nota: l'articolo concernente l'osservazione (art. 43a AP-LPGA) figurante nell'avamprogetto è stato disgiunto dalla revisione della LPGA in seguito all'iniziativa parlamentare della CSSS-S 16.479 Base legale per la sorveglianza degli assicurati. Pertanto, i risultati della consultazione su questa disposizione non sono esposti nel presente rapporto.

	Destinatari	Numero di invitati	Numero di pareri e riscontri ^{1,2} (tra cui dichiarazioni di esplicita rinuncia a esprimersi)	
1	Cantoni (incl. CdC)	27 ³	26	
2	Partiti politici:			
	<i>partiti rappresentati nell'Assemblea federale</i>	13	7	
	<i>altri partiti politici o sezioni di partiti</i>	-	2	
3	Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna	3	1	
4	Associazioni dell'economia:			
	<i>associazioni mantello nazionali dell'economia</i>	8	5 ⁴	
	<i>altre associazioni dell'economia</i>	1	5 (1 ⁵)	
5	Organi d'esecuzione / Autorità di vigilanza	9	12 ⁶	
6	Tribunali	2	4 (2 ⁷)	
7	Altre organizzazioni interessate	21	19 (1) ⁸	
8	Privati	-	1 -	
	Totale	84	82	4

¹ Provenienti sia dai destinatari invitati che dai partecipanti spontanei.

² I partecipanti che hanno inoltrato un parere in comune con altri sono indicati singolarmente.

³ Compresa la Conferenza dei governi cantonali (CdC; non ha inoltrato alcun parere).

⁴ Travail.Suisse e Syna (parere comune) sono indicati singolarmente.

⁵ FVE.

⁶ CUI, CCCC e ACCP (parere comune) sono indicate singolarmente.

⁷ TF e TAF.

⁸ INSOS.

Il Tribunale federale e il Tribunale amministrativo federale hanno espressamente rinunciato a prendere posizione.

Il presente rapporto illustra i risultati della procedura di consultazione. Tutti i pareri pervenuti sono pubblicamente accessibili sui seguenti siti Internet: www.ufas.admin.ch > [Pubblicazioni & Servizi](#) > [Processo legislativo](#) > [Procedure di consultazione](#) > [Procedure concluse](#) e www.admin.ch > [Diritto federale](#) > [Procedure di consultazione](#) > [Procedure di consultazione ed indagini conoscitive concluse](#).

2 Oggetto

Viste le numerose sollecitazioni giunte negli ultimi anni dal Parlamento, dalla giurisprudenza, dagli organi d'esecuzione e dagli ambienti scientifici, il Consiglio federale ha proposto una prima revisione della LPGa, il cui contenuto è incentrato sui tre assi principali esposti di seguito.

– **Miglioramenti nella lotta agli abusi assicurativi (LAA):** per impedire e combattere il più efficacemente possibile la riscossione abusiva di prestazioni delle assicurazioni sociali, occorre attuare le mozioni 12.3753 (Lustenberger) e 13.3990 (Schwaller; punto 2). S'intende dunque consentire la sospensione del versamento di prestazioni pecuniarie agli assicurati che si sottraggono ingiustificatamente all'esecuzione di pene o misure e migliorare i processi per la LAA. A tal fine, nella presente revisione sono state riprese le disposizioni previste dalla naufragata revisione Al 6b che non erano state contestate nell'ambito dei dibattiti parlamentari.

– **Adeguamenti al contesto internazionale:** nell'ambito dell'esecuzione delle convenzioni internazionali di sicurezza sociale si impongono diversi adeguamenti, in parte legati all'aggiornamento dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE (ALC), al fine di codificare esplicitamente le competenze per il coordinamento nel contesto internazionale, disciplinare l'abbandono dei moduli cartacei a favore dello scambio elettronico di dati nei rapporti transfrontalieri e adeguare una norma di rinvio. Infine, deve essere codificata espressamente anche la facoltà dell'Assemblea federale di approvare con decreto semplice (senza referendum facoltativo) i trattati internazionali relativi al coordinamento delle leggi in materia di sicurezza sociale.

– **Perfezionamento del sistema e dell'esecuzione della LPGa:** per perfezionare ulteriormente il sistema e l'esecuzione della LPGa, e a seguito di diverse decisioni giudiziarie, è opportuno procedere ad alcuni adeguamenti delle disposizioni sul regresso e a un adeguamento del termine per la richiesta di restituzione delle prestazioni previsto nella LPP. Occorre inoltre attuare la mozione 09.3406 (Gruppo UDC), con cui si chiede di introdurre l'addebito di spese per le procedure giudiziarie cantonali in materia di assicurazioni sociali. Infine, sono necessarie alcune rettifiche di natura redazionale e formale.

La documentazione riguardante la prevista revisione è pubblicamente accessibile sui seguenti siti Internet: www.ufas.admin.ch > [Pubblicazioni & Servizi](#) > [Processo legislativo](#) > [Procedure di consultazione](#) > [Procedure concluse](#) e www.admin.ch > [Diritto federale](#) > [Procedure di consultazione](#) > [Procedure di consultazione ed indagini conoscitive concluse](#).

3 Risultati della procedura di consultazione

3.1 Sintesi dei risultati (panoramica) e valutazione generale del progetto

La stragrande maggioranza dei partecipanti approva l'indirizzo generale del progetto e gli obiettivi perseguiti con la revisione. Il progetto è accolto sostanzialmente con favore soprattutto dai Cantoni e dagli organi d'esecuzione, seppur con qualche appunto su taluni aspetti, considerati migliorabili. Diverse organizzazioni si mostrano scettiche in particolare circa alcuni elementi delle proposte sulla lotta agli abusi; varie organizzazioni e associazioni, alcuni Cantoni e qualche tribunale cantonale si esprimono inoltre criticamente o negativamente sulla prevista introduzione dell'addebito di spese per le procedure

giudiziarie in materia di assicurazioni sociali. In sede di consultazione, il Consiglio federale aveva presentato due diverse varianti per la pertinente disposizione.

3.2 Pareri e riscontri relativi alle singole disposizioni proposte

3.2.1 Lotta agli abusi

La maggior parte dei partecipanti alla consultazione approva la prosecuzione sistematica e il completamento delle misure di lotta contro le frodi, in particolare la codificazione di tali misure per tutte le assicurazioni sociali nella LPGA. Alcuni partecipanti considerano sufficienti le misure attualmente previste.

3.2.1.1 Sospensione delle prestazioni per le persone che si sottraggono all'esecuzione della pena

Cantoni

20 Cantoni (**ZH, BE, LU, UR, OW, NW, ZG, SO, BS, BL, SH, AR, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE**) sostengono la proposta. **GE** considera inutile introdurre una disposizione di legge specifica per casi che si presentano molto di rado. **SZ, GL, FR, AI** e **JU** rinunciano a esprimersi.

12 Cantoni chiedono che una modifica imponga alle autorità di esecuzione di comunicare agli organi delle assicurazioni sociali l'inizio e la fine delle pene e i casi in cui gli assicurati si sottraggono all'esecuzione di una pena o di una misura. Diversi Cantoni chiedono inoltre di integrare nell'articolo 21 capoverso 5 LPGA la pertinente giurisprudenza del Tribunale federale.

Partiti politici

PLR, PVL, POP-PDL, UDC e **PSS** si schierano a favore delle disposizioni proposte. **SolidaritéS**, invece, vi si oppone. **PPD, PES** e **Partito Pirata** rinunciano a esprimersi.

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

L'**UCS** approva la modifica di legge.

Associazioni dell'economia

USAM, USS, SSP-VPOD, FER e **CP** appoggiano la modifica di legge. **Travail.Suisse** e **USI** rinunciano a esprimersi.

Organi d'esecuzione

CUAI/CCCC/ACCP, santésuisse, Suva, ASA e **ASIP** si dichiarano d'accordo con le disposizioni proposte. Gli istituti assicurativi chiedono che una modifica imponga alle autorità di esecuzione di comunicare agli organi delle assicurazioni sociali l'inizio e la fine delle pene e le circostanze nelle quali gli assicurati si sottraggono all'esecuzione di una pena o di una misura. Chiedono inoltre di integrare nell'articolo 21 capoverso 5 LPGA la pertinente giurisprudenza del Tribunale federale.

Tribunali

Da parte dei tribunali non è pervenuto alcun parere.

Altre organizzazioni interessate / Privati

ASIP, AVIVO, SDRCA, FSP e **CSA** accolgono la modifica di legge con favore. **AGILE, Pro Infirmis, PMS, Inclusion Handicap, Procap, INSOS, FRPA, Avanti donne, Avenir social, ASRIMM, FSA, GDS** e **privatim** rinunciano a esprimersi.

3.2.1.2 Miglioramento dei processi per la lotta agli abusi

Cantoni

Quasi tutti i Cantoni sono favorevoli alle modifiche di legge concernenti la lotta agli abusi assicurativi. Solo **FR** disapprova le disposizioni proposte, sostenendo che il progetto confonde semplici misure di accertamento con misure di lotta agli abusi in senso stretto. **SZ** e **AI** rinunciano a esprimersi. Quanto alla possibilità per gli assicuratori di imputare agli assicurati le spese supplementari sostenute per il ricorso a specialisti nell'ambito della lotta contro la riscossione indebita di prestazioni, gran parte dei Cantoni si dichiara favorevole a un'estensione a tutte le spese amministrative e all'introduzione di una responsabilità solidale. Diversi Cantoni chiedono inoltre di prevedere la possibilità di revocare l'effetto sospensivo anche alle decisioni su opposizione e di sopprimere il diritto di essere sentito in caso di sospensione cautelare delle prestazioni.

Partiti politici

PPD, **PLR**, **PVL** e **UDC** si schierano a favore delle disposizioni proposte. **PES** e **PSS** sono sostanzialmente d'accordo, ma considerano inutili ulteriori misure; ritenendo che il termine di un anno previsto per la restituzione di prestazioni tuteli sufficientemente gli assicurati, si dichiarano contrari alla proroga di tale termine a tre anni. Secondo **PES**, **PSS** e **SolidaritéS** le condizioni per la sospensione cautelare delle prestazioni vanno formulate con maggiore chiarezza e in modo più restrittivo. **SolidaritéS**, **Partito Pirata** e **POP-PDL** si schierano contro le modifiche proposte.

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

L'**UCS** approva le modifiche di legge, ma fa notare che esse potrebbero indurre un aumento delle domande di aiuto sociale.

Associazioni dell'economia

Le associazioni mantello nazionali dell'economia sostengono le proposte presentate. Solo **Travail.Suisse** vi si oppone.

Organi d'esecuzione

Gli istituti assicurativi sono favorevoli alle modifiche di legge concernenti la lotta agli abusi assicurativi. Alcuni istituti propongono tuttavia ulteriori misure e disposizioni più severe o più precise. Quanto alla possibilità per gli assicuratori di imputare agli assicurati le spese supplementari sostenute per il ricorso a specialisti nell'ambito della lotta contro la riscossione indebita di prestazioni, **CUAI/CCCC/ACCP** si dichiarano favorevoli a un'estensione a tutte le spese amministrative e all'introduzione di una responsabilità solidale. Le tre organizzazioni propongono inoltre di sopprimere il diritto di essere sentito in caso di sospensione cautelare delle prestazioni.

In merito all'articolo 26b AP-LPP, l'**ASA** fa notare che pure gli istituti di previdenza versano rendite di invalidità, e per giunta anche senza una decisione dell'AI. In caso di incapacità lavorativa tra il 25 e il 39 per cento, infatti, l'assicurato non ha diritto a una rendita di invalidità dell'AI. L'**ASA** chiede pertanto che anche agli istituti di previdenza sia concesso il diritto di sospendere a titolo cautelare le rendite di invalidità del 2° pilastro senza una decisione dell'AI.

Tribunali

Da parte dei tribunali non è pervenuto alcun parere.

Altre organizzazioni interessate / Privati

Le organizzazioni di aiuto ai disabili e altre organizzazioni interessate considerano sufficienti le misure attualmente previste per la lotta contro le frodi. Alcune organizzazioni (**Inclusion Handicap**, **Procap**, **Pro Infirmis**, **SSP-VPOD**) sono comunque del parere che talune misure richiedano una base legale chiara, affinché sia garantita la certezza del diritto. Ritenendo che il termine di un anno previsto per la

restituzione di prestazioni tutelate sufficientemente gli assicurati, si dichiarano dunque contrarie alla proroga di tale termine a tre anni. Inoltre, a loro giudizio la possibilità per gli assicuratori di imputare agli assicurati che hanno ottenuto prestazioni indebitamente le spese supplementari sostenute per il ricorso a specialisti deve essere circoscritta ai casi in cui sussiste la chiara intenzione di truffare l'assicurazione, ovvero un movente criminale. Infine, le condizioni della sospensione cautelare delle prestazioni devono essere formulate con maggiore chiarezza e in modo più restrittivo e deve essere concesso un termine di 30 giorni per impugnare la decisione di sospensione.

3.2.2 Adeguamenti al contesto internazionale

Una maggioranza preponderante dei partecipanti che si sono espressi in merito agli adeguamenti al contesto internazionale (23 Cantoni su 26, 8 partiti su 9, l'UCS, tutte le associazioni dell'economia, le associazioni mantello e gli organi d'esecuzione) approva sostanzialmente l'indirizzo generale delle disposizioni proposte, benché si auspichino al tempo stesso anche alcuni adeguamenti.

L'articolo 32 capoverso 3 AP-LPGA, l'articolo 66a capoverso 1 lettera d AP-LAI, l'articolo 89f AP-LPP e l'articolo 25g AP-LFLP, riguardanti la comunicazione dei dati, sono ampiamente incontestati. Facendo riferimento all'articolo 50a LAVS, TG si esprime criticamente in merito alla prevista modifica dell'articolo 32 capoverso 3 AP-LPGA e dell'articolo 66a capoverso 1 lettera d AP-LAI. In rapporto con queste disposizioni, la SDRCA manifesta talune riserve relative alla legislazione in materia di protezione dei dati, che vengono condivise anche da alcuni partecipanti sostanzialmente favorevoli alle disposizioni. L'ASIP si dichiara contraria all'applicazione delle disposizioni sullo scambio di dati nell'ambito del 2° pilastro previste all'articolo 89f AP-LPP e all'articolo 25g AP-LFLP.

Le disposizioni previste all'articolo 75a AP-LPGA, agli articoli 49a e 71 capoverso 4 AP-LAVS e all'articolo 66b capoversi 2^{bis} e 2^{ter} AP-LAI sullo scambio elettronico dei dati nell'ambito dell'esecuzione delle convenzioni internazionali di sicurezza sociale, come pure il disciplinamento delle competenze raccolgono perlopiù un'approvazione di principio. Alcuni Cantoni (LU, NW, SG, GR) rilevano che, considerato il disciplinamento delle competenze di cui all'articolo 75a capoverso 1 AP-LPGA, gli organi in questione non devono ottenere ulteriori competenze. BE, NW, SG, BS e GR auspicano inoltre che agli organi d'esecuzione interessati sia concesso il diritto di essere consultati in merito alla scelta e al finanziamento dei sistemi d'informazione da sviluppare. La maggior parte dei Cantoni, il PLR, CUI/CCCC/ACCP, santésuisse e ASA chiedono infine lo stralcio dell'articolo 75a capoverso 2, ultimo periodo e capoverso 3 AP-LPGA.

La maggior parte dei partecipanti rinuncia a esprimersi circa la disposizione che conferisce all'Assemblea federale la facoltà di approvare convenzioni di sicurezza sociale mediante decreto federale semplice. Quasi tutti i pareri pervenuti al riguardo approvano la delega di competenze. Quattro partecipanti alla consultazione, due partiti (UDC e PLR) e due organi d'esecuzione (santésuisse e Assura), si dichiarano contrari a questa disposizione. Un Cantone (VD) approva la delega di competenze, ma ritiene opportuno che essa venga iscritta nella Costituzione federale.

Infine, alcuni partecipanti (ZG, SG, CUI/CCCC/ACCP) rilevano questioni formali.

3.2.2.1 Comunicazione dei dati tra Stati e competenze

3.2.2.1.1 Comunicazione dei dati (art. 32 cpv. 3 AP-LPGA, art. 66a cpv. 1 lett. d AP-LAI, art. 89f AP-LPP, art. 25g AP-LFLP)

Un'ampia maggioranza dei Cantoni, dei partiti e delle associazioni mantello dell'economia approva le disposizioni previste. La SDRCA chiede che i dati sensibili siano esclusi dallo scambio di dati ai sensi dell'articolo 32 capoverso 3 AP-LPGA. Altri partecipanti alla consultazione (ZG, SG, PVL, PSS, CUI, ACCP, Solidarités, CSA) sostengono che la protezione dei dati è presa in debita considerazione. TG

disapprova l'articolo 32 capoverso 3 AP-LPGA e l'articolo 66a capoverso 1 lettera d AP-LAI: a suo parere, queste disposizioni non sono necessarie per l'attuazione dell'ALC e richiederebbero adeguamenti della legislazione nazionale.

Cantoni

ZH, BE, LU, UR, OW, NW, ZG, BS, SH, SG, AG, TI, VD, NE e GE sono favorevoli alle disposizioni proposte. **ZH** valuta le modifiche come adeguate e al passo con i tempi; **GE, SG, GR e ZG** le considerano esplicitamente un'agevolazione per l'esecuzione dei compiti di sicurezza sociale nel contesto internazionale.

SZ, GL, FR, SO, BL, AR, AI, VS e JU rinunciano a esprimersi.

ZG e SG sottolineano la necessità di disposizioni nell'ottica della protezione dei dati (organi incaricati del trattamento, scopo dello scambio di dati, protezione contro l'accesso non autorizzato).

SG propone di estendere la disposizione prevista all'articolo 32 capoverso 3 AP-LPGA pure agli istituti di previdenza, in quanto anch'essi forniscono prestazioni AI nell'ambito della previdenza professionale. A suo parere, inoltre, gli organi in questione e la Fondazione istituto collettore dovrebbero poter informare gli organi delle altre assicurazioni sociali in merito ai casi di riscossione indebita di prestazioni.

TG comprende l'esigenza del progetto, ma si esprime criticamente nei confronti delle modifiche proposte. Uno scambio di dati limitato al «necessario» sarebbe infatti previsto soltanto all'interno del ramo assicurativo interessato, mentre la comunicazione dei dati tra assicuratori sociali di rami diversi sarebbe possibile soltanto in presenza di un obbligo di comunicazione sancito da una legge federale (cfr. ad es. art. 50a LAVS). Il Cantone ritiene inoltre che la disposizione dell'articolo 32 capoverso 3 AP-LPGA non sia necessaria per l'attuazione dell'ALC e considera delicato prevedere un concetto ampio e impreciso come quello di «necessità» proprio nel traffico di dati internazionale. Disapprova infine anche l'articolo 49a AP-LAVS, in quanto il trattamento dovrebbe essere effettuato da organi esteri, e l'articolo 66a capoverso 1 lettera d AP-LAI, poiché occorrerebbe dapprima discutere una base per lo scambio automatico dei dati tra gli organi delle assicurazioni sociali a livello nazionale.

Partiti politici

Tanto **PVL e PSS** quanto **SolidaritéS e Partito Pirata** approvano queste disposizioni, ma **PVL e SolidaritéS** sottolineano che per lo scambio di dati dovrebbe esistere una base legale e che le competenze e i presupposti della comunicazione dei dati dovrebbero essere disciplinati in modo chiaro. **SolidaritéS** considera inoltre necessario prevedere un termine transitorio per l'introduzione di queste misure.

PPD, PLR, PES, POP-PDL e UDC rinunciano a esprimersi.

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

L'UCS approva le disposizioni proposte.

Associazioni dell'economia

L'USI presume che le imprese interessate possano trarre vantaggio dalla semplificazione delle trafilie amministrative e dalla conseguente riduzione dei costi. Anche **USS, SSP-VPOD, FER e CP** si schierano a favore delle disposizioni proposte. **Travail.Suisse e USAM** non hanno osservazioni in merito.

Organi d'esecuzione

CUAI/CCCC/ACCP e CSA sono favorevoli alle modifiche proposte, ma sottolineano la necessità di disposizioni per la protezione dei dati (organi incaricati del trattamento, scopo dello scambio di dati, protezione contro l'accesso non autorizzato). **Suva e ASA** approvano la proposta.

L'**ASIP** formula una serie di critiche riguardo alle disposizioni proposte all'articolo 89f AP-LPP e all'articolo 25g AP-LFLP. A suo giudizio, nel settore della previdenza professionale è necessaria un'esplicita riserva a favore dell'articolo 86a LPP e quindi della comunicazione dei dati nel caso specifico. L'associazione rileva inoltre che gli istituti di libero passaggio sono toccati dalla comunicazione dei dati soltanto qualora non possano più contattare persone all'estero. In tal caso viene però effettuata una comunicazione all'Ufficio centrale del 2° pilastro, ossia al Fondo di garanzia LPP, che funge da organo di collegamento.

La **SDRCA** chiede che, nell'ottica del principio di proporzionalità, i dati medici o sensibili secondo l'articolo 3 lettera c LPD possano essere scambiati soltanto se sussistono motivi validi, e che l'articolo 32 capoverso 3 AP-LPGA venga completato di conseguenza. La società suggerisce di approfittare della revisione per obbligare gli assicuratori a tenere un incarto separato con i dati medici.

Tribunali

Da parte dei tribunali non è pervenuto alcun parere.

Altre organizzazioni interessate / Privati

In questo contesto si suggerisce di sostituire nella versione in lingua francese dell'articolo 32 capoverso 3 AP-LPGA il termine «service» con il termine «organisme».

3.2.2.1.2 Scambio elettronico di dati e competenze (art. 75a AP-LPGA, art. 49a e 71 cpv. 4 AP-LAVS, art. 66a cpv. 1 lett. d e 66b cpv. 2^{bis} e 2^{ter} AP-LAI, art. 89f AP-LPP, art. 25g AP-LFLP)

Una maggioranza preponderante dei Cantoni e degli organi d'esecuzione, tutti i partiti e le associazioni mantello dell'economia espressisi al riguardo nonché l'UCS approvano di principio le disposizioni proposte. La maggior parte dei Cantoni chiede però lo stralcio dell'articolo 75a capoverso 2, ultimo periodo e capoverso 3 AP-LPGA. Taluni Cantoni indicano inoltre che il disciplinamento delle competenze previsto all'articolo 75a capoverso 1 AP-LPGA dovrebbe servire soltanto a codificare la situazione odierna e non dovrebbe attribuire ulteriori competenze agli organi in questione. Alcuni partecipanti auspicano poi che agli organi d'esecuzione interessati sia concesso il diritto di essere consultati in merito alla scelta e al finanziamento dei sistemi d'informazione da sviluppare.

Cantoni

23 Cantoni su 26 approvano sostanzialmente l'indirizzo generale delle disposizioni proposte. **LU** si dichiara comunque piuttosto scettico, ritenendo che norme sull'informatica sarebbero un corpo estraneo nella LPGA e che le pertinenti disposizioni siano inutili, visto che lo scambio di dati nell'ambito di EESSI è già funzionante. Dal canto suo, **BL** chiede una precisazione del commento all'articolo 75a capoverso 2 AP-LPGA, poiché a suo avviso mancano indicazioni sulla protezione contro l'accesso non autorizzato e non è possibile valutare se si tenga conto dello stato attuale della tecnica. **FR** rinuncia a esprimersi.

Alcuni Cantoni (**NW, BS, GR, TG**) suggeriscono di completare l'articolo 75a AP-LPGA prevedendo l'obbligo di tenere un registro centrale degli organi competenti per lo scambio elettronico di dati in Svizzera e all'estero.

In riferimento all'articolo 75a capoverso 1 AP-LPGA, **NW, SG, GR** e **LU** chiedono che la disposizione non attribuisca agli organi designati competenze più estese di quelle già accordate all'Ufficio centrale di compensazione, all'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero o alla Cassa svizzera di compensazione. In particolare, a loro parere non vanno previste facoltà più ampie di emanare istruzioni né delegate competenze a un servizio terzo centralizzato.

BE teme che la disposizione dell'articolo 75a capoverso 3 AP-LPGA, secondo cui il Consiglio federale può prescrivere l'utilizzo di determinati sistemi d'informazione, possa precludere agli organi interessati

la possibilità di utilizzare i propri sistemi e vanificare così gli investimenti effettuati per tali applicazioni. Chiede pertanto che questi sistemi d'informazione vengano definiti di comune accordo con gli organi interessati e che a questi ultimi sia concesso il diritto di essere consultati sulla scelta e sul finanziamento dei sistemi d'informazione da sviluppare. **BS, GR, NW e SG** condividono questa posizione.

In riferimento alle disposizioni dell'articolo 75a capoverso 2, ultimo periodo e capoverso 3 AP-LPGA, riguardanti rispettivamente il finanziamento e la possibilità per il Consiglio federale di obbligare gli organi d'esecuzione a utilizzare sistemi d'informazione, **SZ, NW, GL, ZG, SO, BS, SH, AR, AI, TI, VD, VS, NE, GE e JU** (con argomenti molto simili) ne chiedono lo stralcio. Dato che è la Confederazione a concludere le convenzioni internazionali, a loro avviso essa deve anche farsi carico delle spese che ne derivano, come già disposto dall'Assemblea federale nel 2011 per il nuovo registro delle prestazioni complementari (PC). La partecipazione finanziaria degli organi d'esecuzione alle spese di sviluppo, esercizio e manutenzione di sistemi disciplinati interamente dalla Confederazione sarebbe inoltre totalmente astrusa e la portata finanziaria impossibile da stimare, data la formulazione assolutamente vaga della disposizione. Secondo i suddetti Cantoni, l'articolo 75a capoverso 3 AP-LPGA è una norma totalmente inadeguata e inutile, poiché la LPGA non tratta questioni di informatica e le esperienze sinora maturate con lo scambio elettronico dei dati nell'ambito di EESSI hanno evidenziato che non occorrono disciplinamenti in materia.

VD deplora che nel commento non vengano fornite indicazioni sulle ripercussioni finanziarie. In ogni caso la chiave di ripartizione e il finanziamento dovrebbero essere definiti con il concorso degli organi cantonali.

Sul piano formale, **ZG e SG** propongono di introdurre nella LPGA un nuovo capitolo 5a dal titolo «Diritto internazionale». Al momento, infatti, la sistematica delle disposizioni sul diritto internazionale non è chiara, dato che queste ultime figurano sia nella LPGA (art. 75a) che nelle varie leggi speciali.

Partiti politici

PVL, PSS e Partito Pirata approvano espressamente le disposizioni. Il **PLR** non vi si oppone, ma esprime qualche perplessità riguardo alla responsabilità di cofinanziamento imposta in modo indeterminato agli organi cantonali secondo l'articolo 75a capoversi 2 e 3 AP-LPGA: data la competenza della Confederazione per la conclusione di trattati internazionali, tale responsabilità sembra fuori luogo.

PPD, PES, POP-PDL, UDC e Solidarités rinunciano a esprimersi.

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

L'**UCS** approva le disposizioni proposte.

Associazioni dell'economia

USS, SSP-VPOD, FER e CP sono favorevoli alle disposizioni proposte. Altre associazioni dell'economia rinunciano a esprimersi.

Organi d'esecuzione

Suva e ASIP sono d'accordo con le disposizioni dell'articolo 75a AP-LPGA. L'**ASIP** critica tuttavia quelle proposte all'articolo 89f AP-LPP e all'articolo 25g AP-LFLP (cfr. n. 3.2.2.1.1).

CUAI/CCCC/ACCP approvano di principio le disposizioni; come diversi Cantoni, disapprovano però le regolamentazioni previste all'articolo 75a capoverso 2, ultimo periodo e capoverso 3 AP-LPGA, riguardanti rispettivamente il finanziamento e la possibilità per il Consiglio federale di obbligare gli organi d'esecuzione a utilizzare sistemi d'informazione.

Santésuisse e ASA sottolineano che gli organi responsabili delle assicurazioni sociali hanno già effettuato investimenti considerevoli per adeguare i loro differenti sistemi informatici, ragion per cui contestano le disposizioni dell'articolo 75a capoverso 2, ultimo periodo e capoverso 3 AP-LPGA riguardanti

la partecipazione alle spese/il finanziamento. Si rileva inoltre che le spese in questione non sono indicate nel rapporto esplicativo e agli assicuratori non viene accordata alcuna possibilità di influsso al riguardo.

Tribunali

Da parte dei tribunali non è pervenuto alcun parere.

Altre organizzazioni interessate / Privati

SDRCA e **CSA** approvano le disposizioni proposte.

3.2.2.2 Approvazione di convenzioni internazionali di sicurezza sociale senza referendum facoltativo

I partecipanti alla consultazione rinunciano perlopiù a esprimersi. La stragrande maggioranza dei pareri pervenuti è favorevole alla codificazione della prassi secondo cui le convenzioni di sicurezza sociale non sottostanno a referendum facoltativo. 4 partecipanti contestano questa disposizione.

Cantoni

11 Cantoni rinunciano a esprimersi. 8 (**ZH, BE, UR, OW, SH, AG, TG, GE**) approvano questa disposizione senza riserve. **ZG, BS, SG, GR, VS e LU** sostengono la disposizione proposta, ma auspicano che la lotta contro le frodi e gli abusi venga esplicitamente inserita nell'elenco degli ambiti che rientrano nella delega di competenze. **LU** e **SG** considerano inoltre auspicabile che tale delega sia prevista nella **LPGA** e non nelle leggi che disciplinano le singole assicurazioni. **VD** approva il principio secondo cui la delega di competenze all'Assemblea federale va codificata, ma ritiene opportuno che una simile norma sia iscritta nella Costituzione federale.

Partiti politici

PPD, PES, POP-PDL e Solidarités rinunciano a esprimersi. **PVL, PSS e Partito Pirata** si dichiarano favorevoli alla proposta. **PLR e UDC** si oppongono alla delega di competenze. L'**UDC** ritiene che le future convenzioni comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione delle quali è necessaria l'emanazione di leggi federali debbano sottostare a referendum facoltativo secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

L'**UCS** si dichiara d'accordo con la disposizione.

Associazioni dell'economia

USS, FER, CP e SSP-VPOD approvano la disposizione. L'**USS** esprime il proprio rammarico per il fatto che non sia ancora stata conclusa una convenzione di sicurezza sociale con il Kosovo. **Travail.Suisse, USI e USAM** rinunciano a esprimersi.

Organi d'esecuzione

5 organi d'esecuzione (**CUAI/CCCC/ACCP, Suva, ASIP**) approvano la disposizione. **CUAI/CCCC/ACCP** deplorano che le misure di lotta contro le frodi e gli abusi non siano previste esplicitamente e chiedono un'integrazione della disposizione in tal senso, affinché siano escluse dal referendum facoltativo anche le convenzioni che contemplano siffatte misure. **Santésuisse e Assura** si oppongono alla disposizione. Secondo **santésuisse** una simile delega di competenze è contraria alla Costituzione federale e alla volontà del popolo; l'organizzazione teme inoltre che le future convenzioni possano comportare nuovi obblighi per gli assicuratori senza che essi siano stati precedentemente consultati. Per **Assura** la disposizione limita i diritti costituzionali, il che non può essere il senso di un aggiornamento della **LPGA**. In subordine, le due organizzazioni chiedono di stabilire nella disposizione

che essa riguarda unicamente trattati che non introducono obblighi più estesi rispetto alle convenzioni già concluse. 5 organi d'esecuzione rinunciano a esprimersi.

Tribunali

Da parte dei tribunali non è pervenuto alcun parere.

Altre organizzazioni interessate / Privati

La maggioranza di questi partecipanti rinuncia a esprimersi. I pareri pervenuti accolgono con favore la disposizione (FSP, SDRCA, CSA). Il CSA sottolinea che in questo ambito va prestata un'attenzione particolare alla protezione dei dati.

3.2.2.3 Adeguamento della norma di rinvio nella LAFam

Tre quarti dei partecipanti alla consultazione rinunciano a esprimersi. L'UDC è l'unico partecipante che si oppone alla disposizione.

Cantoni

La maggior parte dei Cantoni rinuncia a esprimersi. 9 (ZH, BE, UR, OW, ZG, BS, SH, AG, GE) approvano la disposizione.

Partiti politici

Tutti i partiti rinunciano a prendere posizione, salvo l'UDC, la quale dubita che i regolamenti dell'UE menzionati nella disposizione siano applicabili a rifugiati e apolidi.

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

L'UCS è favorevole alla disposizione.

Associazioni dell'economia

USS, FER, CP e SSP-VPOD approvano la disposizione. Travail.Suisse, USI e USAM rinunciano a esprimersi.

Organi d'esecuzione

La maggioranza degli organi d'esecuzione rinuncia a esprimersi. I tre pareri pervenuti (CUAI/CCCC/ACCP) sono favorevoli alla disposizione.

Tribunali

Da parte dei tribunali non è pervenuto alcun parere.

Altre organizzazioni interessate / Privati

La maggioranza di questi partecipanti rinuncia a esprimersi. I pareri pervenuti accolgono con favore la disposizione (FSP, SDRCA, CSA).

3.2.3 Perfezionamento del sistema

Una stretta maggioranza dei partecipanti approva il principio dell'addebito di spese per le procedure giudiziarie cantonali in materia di assicurazioni sociali. Delle due varianti poste in consultazione, è la seconda a riscuotere più consensi, seppur di stretta misura.

La maggioranza dei partecipanti rinuncia a esprimersi in merito alle disposizioni sul regresso. 9 Cantoni, le associazioni degli organi d'esecuzione, un'organizzazione incaricata dell'esecuzione e due altre organizzazioni interessate approvano perlopiù le disposizioni e chiedono alcune precisazioni.

3.2.3.1 Introduzione dell'addebito di spese per le procedure davanti ai tribunali cantonali delle assicurazioni sociali

Cantoni

La maggior parte dei Cantoni (ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, GL, ZG, SO, BL, SH, AR, AI, AG, TG, TI, NE, JU) accoglie con favore l'introduzione dell'addebito di spese nella procedura di ricorso. Si dichiarano invece (piuttosto) contrari FR, BS, SG, GR, VD, VS e GE. NW rinuncia a esprimersi. Riguardo alle varianti proposte, 11 Cantoni (ZH, FR, BS, SG, VD, GE, BE, UR, OW, GL, SH) propendono per la variante 1 e 13 Cantoni (BL, VS, LU, SZ, SO, ZG, AR, AI, AG, TG, TI, NE, JU) per la variante 2. NW e GR non esprimono preferenze.

Circa la variante 1, diversi Cantoni propongono di estendere l'addebito delle spese processuali anche ad altre procedure (procedura di risarcimento dei danni, procedure di responsabilità [secondo l'art. 78 LPG], procedure per la restituzione di prestazioni ricevute indebitamente e procedure per denegata o ritardata giustizia). Alcuni Cantoni chiedono inoltre di introdurre il principio dell'addebito di spese anche nella previdenza professionale. ZH, GL, BE, LU, SO, BL, SH, SG, GR, TG, VD e VS considerano ingiustificata l'esenzione dall'addossamento delle spese concessa agli assicuratori.

Partiti politici

4 partiti (PLR, PVL, UDC, Solidarités) si pronunciano a favore dell'introduzione dell'addebito di spese nella procedura di ricorso, mentre altri 4 (PES, POP-PDL, PSS, Partito Pirata) si dichiarano contrari. 4 partiti (PVL, POP-PDL, PSS, Solidarités) propendono piuttosto per la variante 1, mentre 2 partiti (UDC, PLR) per la variante 2. PES e Partito Pirata, favorevoli all'introduzione dell'addebito di spese, non esprimono alcuna preferenza tra i due modelli. Il PSS chiede che l'assicurazione invalidità reintroduca il principio della gratuità e, in caso di abolizione di esso, che venga stralciata la lettera f^{er} dell'articolo 61 AP-LPGA. Quest'ultima rivendicazione viene avanzata anche dal Partito Pirata.

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

L'UCS si dichiara contraria all'introduzione dell'addebito di spese, ma in caso di abolizione del principio della gratuità preferirebbe comunque la variante 1.

Associazioni dell'economia

USI, USAM, FER e CP sono favorevoli all'abolizione del principio della gratuità della procedura in materia di assicurazioni sociali. Travail.Suisse e USS si schierano invece contro la modifica di legge. FER opterebbe per la variante 1, mentre USAM e CP sostengono la variante 2. Gli altri partecipanti alla consultazione non esprimono preferenze riguardo all'uno o all'altro modello. Secondo Travail.Suisse, se il principio della gratuità dovesse essere abolito, tutte le parti, assicuratori compresi, dovrebbero assumersi le spese processuali.

Organi d'esecuzione

CUAI/CCCC/ACCP, santésuisse, Suva, ASA, Assura e curafutura caldeggiavano l'introduzione dell'addebito di spese e, fatta eccezione per la Suva, che non esprime preferenze, opterebbero per la variante 2. UAM e AUSL si pronunciano contro l'abolizione del principio della gratuità della procedura in materia di assicurazioni sociali. L'AUSL predilige comunque la variante 2.

Tribunali

Il **Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo** appoggia l'introduzione dell'addebito di spese nella procedura in materia di assicurazioni sociali e propone una nuova variante di sua concezione. Il **Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Basilea Città** si dichiara piuttosto scettico sulla modifica di legge proposta. Entrambi i tribunali auspicano un disciplinamento chiaro, che non si limiti alle procedure relative a prestazioni e contributi, ma si applichi in egual modo a tutte le procedure. Essi propongono di applicare a tutte le procedure la forchetta compresa tra 200 e 1000 franchi, di prevedere nella LPGA la possibilità di chiedere un anticipo delle spese e di stralciare l'esenzione dalle spese a favore degli assicuratori. Inoltre, a loro giudizio le spese processuali dovrebbero essere introdotte anche nell'ambito della previdenza professionale.

Altre organizzazioni interessate / Privati

Le altre organizzazioni (**AGILE, Pro Infirmis, PMS, Inclusion Handicap, Procap, FRPA, Avanti donne, SSP-VPOD, Avenir social, FSP, AVIVO, GDS, Groupe sida Genève, Associazione Cerebral Svizzera, CSA, SDRCA**) si dichiarano contrarie all'introduzione dell'addebito di spese nelle procedure in materia di assicurazioni sociali. **Inclusion Handicap, AGILE, Pro Infirmis, PMS, Procap, FRPA e SSP-VPOD** chiedono che il principio della gratuità sia reintrodotta nell'assicurazione invalidità. Pur opponendosi all'introduzione dell'addebito di spese processuali, 4 organizzazioni esprimono una preferenza per la variante 1 e 2 organizzazioni per la variante 2.

3.2.3.2 Adeguamenti delle disposizioni in materia di regresso

Cantoni

La maggioranza dei Cantoni rinuncia a esprimersi in merito alle disposizioni sul regresso. Prendendo posizione su talune disposizioni, 9 Cantoni (**BE, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH**) si dichiarano perlopiù a favore della concessione del diritto di regresso per il rimborso delle spese per cure ospedaliere. Riscuote consenso anche il rafforzamento dell'obbligo di collaborare degli assicurati nell'esercizio del regresso. **BE** propone di introdurre una disposizione secondo cui il danno – causato all'assicuratore da un assicurato che violi l'obbligo di informare, e quindi vanifichi il regresso – deve essere compensato con le prestazioni. **Diversi Cantoni** vogliono che l'obbligo di informare sia esplicitamente previsto anche per gli avvocati ed esteso alla riscossione dei contributi. Alcuni Cantoni, ad esempio **ZG, NW, SG e GR**, auspicano che l'obbligo di collaborare degli assicurati nell'esercizio del regresso sia esteso anche alle valutazioni peritali nelle procedure relative alle prestazioni. **BS** suggerisce inoltre di iscriverne nella LPP un obbligo di informazione degli organi LPP nei confronti degli organi del diritto federale delle assicurazioni sociali, analogamente a quanto previsto all'articolo 32 LPGA per le fattispecie menzionate all'articolo 32 capoverso 1 lettere a e b LPGA, poiché l'obbligo di collaborare previsto all'articolo 28 LPGA non si applica ai beneficiari di prestazioni della LPP e nella pratica questo risulta d'ostacolo in particolare per gli organi d'esecuzione delle PC. **BL e TI** approvano le precisazioni apportate al catalogo delle prestazioni per le quali può essere chiesto il regresso. Nel proprio parere, **VD** sostiene che nella versione in lingua francese dell'avamprogetto vi è un errore di traduzione.

Partiti politici, associazioni mantello nazionali di Comuni, città e regioni di montagna, associazioni dell'economia

Da queste cerchie non sono pervenuti pareri.

Organi d'esecuzione e altre organizzazioni interessate / Privati

CUAI/CCCC/ACCP approvano le disposizioni in materia di regresso e auspicano che gli obblighi di collaborare degli assicurati nell'esercizio del regresso siano estesi anche alle valutazioni peritali nelle procedure relative alle prestazioni. Dal canto suo, l'obbligo di informare deve essere esteso anche alla riscossione dei contributi. La **Suva** accoglie favorevolmente le disposizioni sul regresso e suggerisce di estendere l'obbligo di collaborare degli assicurati anche alle valutazioni peritali nelle procedure relative alle prestazioni e di prevedere in generale la possibilità di sospendere le prestazioni in caso di mancata collaborazione da parte degli assicurati. Suggerisce inoltre di introdurre nel catalogo delle prestazioni

suscettibili di regresso la presunzione che le spese di cura delle assicurazioni sociali equivalgano al danno secondo il diritto della responsabilità civile. La Suva propone anche di rafforzare la solidarietà dei corresponsabili nell'esercizio del regresso e di escludere le eccezioni per cui ogni corresponsabile risponde solo in misura proporzionale.

La **SDRCA** deplora in sostanza che le considerazioni contenute nel rapporto esplicativo in merito al catalogo manchino di precisione. Nello stesso senso si esprime anche l'**ASA**, la quale propone una nuova formulazione riguardante il danno pensionistico.

Tribunali

Da parte dei tribunali non è pervenuto alcun parere.

3.2.3.3 Adeguamento del termine per la richiesta di restituzione previsto all'articolo 35a AP-LPP

La stragrande maggioranza dei partecipanti che si sono espressi in merito all'articolo 35a AP-LPP approva a grandi linee il disciplinamento proposto (7 Cantoni su 26, 1 associazione dell'economia [CP], tutti gli organi d'esecuzione e 3 organizzazioni su 17).

Cantoni

I 7 Cantoni che si sono espressi su questa disposizione sono favorevoli all'adeguamento.

Partiti politici

I partiti non hanno inoltrato alcun parere.

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

Le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna non hanno espresso alcun parere su questo punto.

Associazioni dell'economia

Il **CP** approva la modifica.

Organi d'esecuzione e altre organizzazioni interessate

Diversi organi d'esecuzione e organizzazioni (**ASA**, **ASIP**, **PUBLICA**) si dichiarano contrari alla disposizione proposta, in particolare perché considerano inutile il previsto adeguamento dell'articolo 35a capoverso 2 LPP. Il Tribunale federale ha esaminato la questione nell'ambito di una decisione (cfr. DTF 142 V 20) e ha stabilito che il termine per far valere una domanda di restituzione di prestazioni ricevute indebitamente è un termine di prescrizione ai sensi del diritto delle obbligazioni. Considerato questo chiarimento, la modifica proposta è ritenuta ormai superflua. Secondo l'**ASA**, un adeguamento dell'articolo 35a capoverso 2 LPP complicherebbe enormemente le trafale amministrative degli istituti di previdenza e cagionerebbe costi supplementari. L'**ASIP** richiama l'attenzione sul fatto che alla parte sovraobbligatoria degli averi di vecchiaia si applicherebbe un termine di prescrizione (art. 67 cpv. 1 CO), mentre secondo l'articolo 35a capoverso 2 AP-LPP all'avere di previdenza assoggettato al regime obbligatorio si applicherebbe un termine di perenzione. **ASA** e **ASIP** sottolineano che il termine di prescrizione consente agli istituti di previdenza di decidere in via definitiva circa l'opportunità di chiedere la restituzione di prestazioni ricevute indebitamente. Modificando questo termine, gli istituti di previdenza perderebbero gran parte della loro flessibilità. L'**ASA** specifica inoltre che, considerata la diversità delle procedure tra il 1° e il 2° pilastro, è inutile armonizzare il termine di perenzione.

La **FSA** sostiene che il termine non deve essere prorogato da uno a tre anni come previsto all'articolo 25 capoverso 2, primo periodo AP-LPGA, poiché tale misura creerebbe incertezza sui diritti degli assicurati.

Tribunali

Da parte dei tribunali non è pervenuto alcun parere.

3.2.3.4 Rimborso delle spese per il gratuito patrocinio

Cantoni

La maggior parte dei Cantoni rinuncia a esprimersi. 11 Cantoni (**BE, UR, OW, ZG, BS, BL, SH, GR, AG, NE, GE**) approvano la disposizione. **TG** invece si dichiara contrario. Secondo **GR**, è molto difficile seguire l'andamento della situazione economica degli interessati una volta chiuso il caso. **GR** e **TG** temono che questa misura comporti un notevole onere supplementare. Anche **NE** e **BL** dubitano della concreta praticabilità di questa disposizione, non solo per i motivi già citati, ma anche perché nella prassi sarebbero interessate perlopiù persone che beneficiano di prestazioni complementari.

Partiti politici

La maggioranza dei partiti rinuncia a esprimersi. Il **Partito Pirata** si dichiara d'accordo con la disposizione proposta. **SolidaritéS** invece vi si oppone.

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

L'**UCS** non si pronuncia.

Associazioni dell'economia

La maggior parte delle associazioni dell'economia rinuncia a esprimersi. Il **CP** approva la disposizione proposta.

Organi d'esecuzione

La maggioranza degli organi d'esecuzione rinuncia a esprimersi. I tre pareri pervenuti (**CUAI/CCCC/ACCP**) sono favorevoli alla proposta.

Tribunali

Da parte dei tribunali non è pervenuto alcun parere.

Altre organizzazioni interessate / Privati

La maggioranza di questi partecipanti rinuncia a esprimersi. **FSP, FSA** e **SDRCA** sostengono la proposta. **SSP-VPOD** e **PMS Romandie** si dichiarano invece contrarie.

3.3 Altri riscontri emersi dalla consultazione

3.3.1 Adeguamento dei termini «invalidità» e «grande invalidità»

In diversi pareri pervenuti da altre organizzazioni interessate si chiede di sopprimere i termini «invalidità» (art. 8 LPGA e art. 41 cpv. 2 Cost.) e «grande invalidità» (art. 9 LPGA) non solo dalla LPGA ma da tutto il diritto svizzero a livello federale e cantonale, in quanto tale terminologia è ritenuta discriminante. La nuova terminologia dovrebbe essere compatibile con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

3.3.2 Integrazione dei mezzi ausiliari nella LPGA

In vari pareri, altre organizzazioni interessate chiedono di introdurre nella LPGA un disciplinamento uniforme per tutti i rami delle assicurazioni sociali in merito alla consegna di mezzi ausiliari, al fine di eliminare le attuali disparità di trattamento. La medesima esigenza di uniformità emerge al contempo

riguardo alla considerazione degli sviluppi tecnologici per la consegna di mezzi ausiliari e quindi anche per l'assunzione dei costi da parte delle assicurazioni sociali.

3.3.3 Disposizione sulla qualità di parte degli assicuratori nei procedimenti penali

In molti pareri degli organi d'esecuzione e dei Cantoni viene proposta unanimemente l'introduzione nella LPGa di una disposizione che disciplini la qualità di parte degli assicuratori nei procedimenti penali. A questo riguardo si fa notare che la prassi giudiziaria dei Cantoni è eterogenea; in certi casi, tuttavia, gli assicuratori devono poter esercitare diritti di parte nei procedimenti penali.

3.3.4 Altre richieste di revisione in rapporto con l'esecuzione e la lotta agli abusi assicurativi

Alcuni Cantoni (**NW, ZG, SG, GR, VS, NE**), **CUAI/CCCC/ACCP** e **USI** suggeriscono di esaminare anche varie modifiche presentate già qualche anno fa in una lista di proposte per la revisione della LPGa. Tra queste proposte vengono ad esempio menzionate più volte *in particolare* le seguenti:

estendere l'obbligo di collaborare secondo l'articolo 43 capoverso 2 LPGa alla riscossione dei contributi e agli accertamenti relativi allo statuto ai sensi del diritto delle assicurazioni sociali; manca una base legale che obblighi gli assicurati a collaborare a una perizia nell'ambito dell'esercizio del diritto di regresso;

completare l'articolo 43 capoverso 3 LPGa in modo da poter sospendere o ridurre eventuali prestazioni correnti in caso di violazione dell'obbligo di collaborare; così la giurisprudenza verrebbe integrata nella legge;

completare l'articolo 52 capoverso 3 LPGa in modo da consentire agli assicuratori di addebitare le spese agli oppositori in caso di opposizioni dilatorie e senza possibilità di successo;

disciplinare all'articolo 53 capoverso 1 LPGa il termine per la revisione;

completare l'articolo 72 LPGa in modo da permettere il regresso anche per le spese di accertamento (spese peritali);

applicare i requisiti generali di una moderna gestione voluti dal Consiglio federale nell'ambito della prevista modernizzazione della vigilanza non solo al 1° pilastro, ma anche a tutti i rami delle assicurazioni sociali, e sancirli di conseguenza a livello di legge nella LPGa;

completare l'articolo 50a capoverso 1 lettera e LAVS prevedendo la possibilità, su richiesta scritta e motivata, di comunicare i dati all'ufficio della migrazione.

NW e **GR** chiedono di sopprimere l'obbligo previsto all'articolo 27 capoverso 3 LPGa che impone all'assicuratore di informare immediatamente l'assicurato o i suoi congiunti se constatata che essi possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, poiché si tratta di un obbligo difficile da attuare per gli assicuratori e che inoltre può dare adito a spiacevoli domande di risarcimento di danni.

SO chiede l'introduzione nella LPGa di un articolo 22 capoverso 3 che consenta per principio la compensazione reciproca per tutte le assicurazioni sociali. A suo avviso, infatti, le norme attualmente vigenti sono insoddisfacenti e in particolare la compensazione non è possibile in tutti i casi: nel rapporto tra LAVS e LPC, ad esempio, è possibile per il versamento retroattivo di rendite ma non per la restituzione delle medesime, poiché questa eventualità non è prevista nelle due leggi. **BS** auspica che sia introdotta nella LPP una norma per la compensazione delle prestazioni del diritto federale delle assicurazioni sociali, in modo da agevolare in particolare l'incasso dei crediti di restituzione delle PC sorti in caso di versamento retroattivo di prestazioni della LPP. A suo parere, infatti, ad oggi manca un diritto di compensazione legale con le prestazioni della LPP, sicché gli organi PC possono compensare direttamente i versamenti retroattivi di prestazioni della LPP soltanto sulla base di un ordine di pagamento scritto

dell'assicurato, e quindi in pratica in questi casi si ritrovano generalmente nell'impossibilità di ottenere la restituzione delle PC da essi versate.

BL sostiene che le richieste formulate con la mozione Humbel 15.3283 del 19 marzo 2015 non sono state considerate nell'ambito della revisione; a suo avviso le differenze esistenti causano un inutile lavoro di coordinamento e non sono comprensibili né giustificabili.

3.3.5 Altri punti

La **Suva** sottolinea che dal punto di vista dell'assicurazione militare è necessario adeguare alcuni articoli. Chiede inoltre modifiche concernenti ad esempio l'articolo 17 (revisione della rendita a partire dalla modificazione del grado di invalidità), gli articoli 40 e 43 (procedura di accertamento) e l'articolo 55 (introduzione dello scambio elettronico di dati) nonché talune nuove disposizioni nella LPGA.

In rapporto con la conduzione di trattative per le convenzioni tariffali e l'incasso di crediti di restituzione risultanti da differenze di tariffa (art. 46 segg. LAMal), **santésuisse** chiede di introdurre un complemento nella LPGA o nella LAMal, ritenendo che attualmente non vi sia chiarezza sul momento in cui scade il termine di prescrizione o di perenzione per questi crediti.

Infine, un privato rileva la necessità di abrogare alcune disposizioni della LAM, poiché queste stabiliscono regole speciali rispetto alla LPGA che non sono più giustificate.

4 Anhang / Annexe / Allegato

Liste der Vernehmlassungsteilnehmenden und Abkürzungen

Liste des participants à la consultation et abréviations

Elenco dei partecipanti alla consultazione e abbreviazioni

1. Kantone / Cantons / Cantoni

AG	Aargau / Argovie / Argovia
AI	Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rhodes-Intérieures / Appenzello Interno
AR	Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rhodes-Extérieures / Appenzello Esterno
BE	Bern / Berne / Berna
BL	Basel Landschaft / Bâle-Campagne / Basilea Campagna
BS	Basel Stadt / Bâle-Ville / Basilea Città
FR	Fribourg / Freiburg / Friburgo
GE	Genève / Genf / Ginevra
GL	Glarus / Glaris / Glarona
GR	Graubünden / Grisons / Grigioni
JU	Jura / Giura
LU	Luzern / Lucerne / Lucerna
NE	Neuchâtel / Neuenburg / Neuchâtel
NW	Nidwalden / Nidwald / Nidvaldo
OW	Obwalden / Obwald / Obvaldo
SG	St. Gallen / Saint-Gall / San Gallo
SH	Schaffhausen / Schaffhouse / Sciaffusa
SO	Solothurn / Soleure / Soletta

SZ	Schwyz / Schwytz / Svitto
TG	Thurgau / Thurgovie / Turgovia
TI	Ticino / Tessin
UR	Uri
VD	Vaud / Waadt
VS	Valais / Wallis / Vallese
ZG	Zug / Zoug / Zugo
ZH	Zürich / Zurich / Zurigo

2. Politische Parteien

Partis politiques

Partiti politici

CVP	Christlichdemokratische Volkspartei
PDC	Parti démocrate-chrétien
PPD	Partito popolare democratico
FDP	FDP.Die Liberalen
PLR	PLR.Les Libéraux-Radicaux
PLR	PLR.I Liberali Radicali
GLP	Grünliberale Partei
PVL	Parti vert'libéral Suisse
PVL	Partito verde liberale
GPS	Grüne Partei der Schweiz
PES	Les Verts - Parti écologique suisse
PES	Partito ecologista svizzero
PDA	Partei der Arbeit
PST-POP	Parti suisse du travail - Parti ouvrier et Populaire
POP-PDL	Partito Operaio Popolare
Piratenpartei	Piratenpartei Schweiz
partipirate	Parti Pirate Suisse
Partito Pirata	Partito Pirata Svizzera
Solidarités	Solidarités - CH
SPS	Sozialdemokratische Partei der Schweiz
PSS	Parti socialiste suisse
PSS	Partito socialista svizzero
SVP	Schweizerische Volkspartei
UDC	Union démocratique du centre
UDC	Unione democratica di centro

3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und der Berggebiete

Associations faitières des communes, des villes et des régions de montagne

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

SSV	Schweizerischer Städteverband
UVS	Union des villes suisses
UCS	Unione delle città svizzere

4. Verbände der Wirtschaft

Associations de l'économie

Associazioni dell'economia

CP	Centre Patronal
FER	Fédération des entreprises romandes

FVE (expliziter Verzicht)	Fédération vaudoise des entrepreneurs
SAV UPS USI	Schweizerischer Arbeitgeberverband Union patronale suisse Unione svizzera degli imprenditori
SAV-FSA FSA FSA	Schweizerischer Anwaltsverband Fédération Suisse des Avocats Federazione Svizzera degli Avvocati
SGB USS USS	Schweizerischer Gewerkschaftsbund Union syndicale suisse Unione sindacale svizzera
SGV USAM USAM	Schweizerischer Gewerbeverband Union suisse des arts et métiers Unione svizzera delle arti e mestieri
Syna	Syna
Travail.Suisse	Travail.Suisse
VPOD-SSP SSP-VPOD SSP-VPOD	Schweizerischer Verband des Personals öffentlicher Dienste Syndicat suisse des services publics Sindacato dei servizi pubblici e sociosanitari

5. Durchführungsstellen und Organisationen des Vollzugs
Organes d'exécution
Organi d'esecuzione

ASIP	Schweizerischer Pensionskassenverband Association suisse des Institutions de prévoyance Associazione svizzera delle Istituzioni di previdenza
Assura	Assura-Basis SA
curafutura	Die innovativen Krankenversicherer Les assureurs-maladie innovants Gli assicuratori-malattia innovativi
IVSK COAI CUAI	IV-Stellen-Konferenz Conférence des offices AI Conferenza degli uffici AI
KKAK CCCC CCCC	Konferenz der kantonalen Ausgleichskassen Conférence des caisses cantonales de compensation Conferenza delle casse cantonali di compensazione
OK OAM UAM	Ombudsstelle Krankenversicherung Office de médiation de l'assurance-maladie Ufficio di mediazione dell'assicurazione malattie
PUBLICA	Pensionskasse des Bundes Caisse fédérale de pensions Cassa pensioni della Confederazione
santésuisse	Die Schweizer Krankenversicherer Les assureurs-maladie suisses
Suva	Schweizerische Unfallversicherungsanstalt Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
SVV ASA ASA	Schweizerischer Versicherungsverband Association suisse d'assurances Associazione svizzera d'assicurazioni
VSAA AOST	Verband Schweizerischer Arbeitsmarktbehörden Association des offices suisses du travail

AUSL	Associazione degli uffici svizzeri del lavoro
VVAK	Vereinigung der Verbandsausgleichskassen
ACCP	Association suisse des caisses de compensation professionnelles
ACCP	Association suisse des caisses de compensation professionnelles

**6. Gerichte
Tribunaux
Tribunali**

BGer TF TF (expliziter Verzicht)	Schweizerisches Bundesgericht Tribunal fédéral suisse Tribunale federale svizzero
BVGer TAF TAF (expliziter Verzicht)	Schweizerisches Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral suisse Tribunale amministrativo federale svizzero
SOG BS	Sozialversicherungsgericht des Kantons Basel-Stadt
SOG ZH	Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich

**7. Andere interessierte Organisationen
Autres organisations intéressés
Altre organizzazioni interessate**

AGILE	Die Organisation von Menschen mit Behinderung Les organisations de personnes avec handicap Le organizzazioni di persone con handicap
ASRIMM	Association Suisse Romande Intervenant contre les Maladies neuro-Musculaires
Avanti donne	Kontaktstelle für Frauen und Mädchen mit Behinderung
Avenir social	Professionelle Soziale Arbeit Schweiz Travail social Suisse Lavoro sociale Svizzera
AVIVO	AVIVO suisse - association de défense et de détente des retraités
DJS JDS GDS	Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz Juristes Démocrates de Suisse Giuristi et Giuriste Democratici Svizzeri
FRPA	Fédération romande la personne d'abord
FSP	Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen Fédération suisse des psychologues Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi
Groupe sida Genève	Groupe sida Genève
Inclusion Handicap	Inclusion Handicap
INSOS (expliziter Verzicht)	INSOS Schweiz Nationaler Branchenverband der Institutionen für Menschen mit Behinderung Association de branche nationale des institutions pour personnes avec handicap Associazione nazionale di categoria delle istituzioni per persone con handicap
PMS	Schweizerische Stiftung Pro Mente Sana Fondation Suisse Pro Mente Sana Fondazione Svizzera Pro Mente Sana

PMS Romandie	Pro Mente Sana Romandie/association romande
privatim	Vereinigung der schweizerischen Datenschutzbeauftragten Association des commissaires suisses à la protection des données
Procap	Schweizerischer Invaliden-Verband Association suisse des invalides Associazione svizzera degli invalidi
Pro Infirmis	Pro Infirmis
SGHVR SDRCA	Schweizerische Gesellschaft für Haftpflicht- und Versicherungsrecht Société suisse du droit de la responsabilité civile et des assurances
SSR CSA CSA	Schweizerischer Seniorenrat Conseil suisse des aînés Consiglio Svizzero degli Anziani
Vereinigung Cerebral Schweiz	Vereinigung Cerebral Schweiz Association Cerebral Suisse Associazione Cerebral Svizzera